

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Imposta ipotecaria: spetta alla Commissione tributaria il giudizio sull'opposizione alla cartella esattoriale

di **Mattia Polizzi**

Trib. Como 16.07.2015, n. 1218.

[Scarica la sentenza](#)

(Cod. proc. civ., art. 9; d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 19)

Il Tribunale di Como, in sede di primo grado, ha respinto l'opposizione alla cartella esattoriale presentata dal contribuente, ritenendo che la competenza a giudicare sulla legittimità della cartella esattoriale spetta alla Commissione tributaria.

CASO ricorrente agisce dinanzi al Tribunale ordinario per ottenere la revoca della cartella esattoriale emessa dalla Agenzia delle Entrate, in quanto, a suo avviso, la cartella esattoriale è illegittima in quanto emessa in violazione del congruo. Equitalia contesta, tra l'altro, la carenza di giurisdizione del giudice

Il Tribunale di Como accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla base di un'assenza di potestà territoriale, in quanto il giudice, in primo grado, non ha competenza a giudicare sulla legittimità della cartella esattoriale.

La sentenza in epigrafe giunge alla soluzione su questa richiamando in primo luogo l'art. 9 del codice di procedura civile, secondo il quale il giudice è competente a giudicare sulla legittimità della cartella esattoriale; in secondo luogo, la sentenza richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 10000/2014, secondo la quale la cartella esattoriale è un atto amministrativo e non un atto giuridico.

Il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione alla cartella esattoriale, ritenendo che la competenza a giudicare sulla legittimità della cartella esattoriale spetta alla Commissione tributaria.

In fine, il Tribunale di Como richiama i principali amari di cui è giunta la Giurisprudenza, che ha sempre ritenuto che la competenza a giudicare sulla legittimità della cartella esattoriale spetta alla Commissione tributaria, in quanto la cartella esattoriale è un atto amministrativo e non un atto giuridico.

Per approfondire il tema del discrimen tra la giurisdizione delle Commissioni Tributarie ed il Tribunale, si applica il testo di pp. 53, 55; l'eccezione di difetto di giurisdizione, in materia di processo tributario, in pp. 15 ss.

